

L 07/08/1986 Num. 462

Legge 7 agosto 1986, n. 462 (in Gazz. Uff., 11 agosto, n. 185) -- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'art. 2: al comma 4, le parole: <<a chiunque trasporta o fa trasportare i>> sono sostituite dalle seguenti: <<al responsabile del trasporto dei>>. All'art. 4: al comma 2, le parole da: <<Ove l'interessato>> fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: <<Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa puo' essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi puo' essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione>>. L'art. 7 E' sostituito dal seguente: <<Art. 7. -- 1. , istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attivita' 2. , istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sara' raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformita' con la normativa comunitaria. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2. 4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino>>. All'art. 8: il comma 4 E' sostituito dal seguente: <<4. Presso il Ministero della sanita' E' istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanita' ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale>>. Dopo l'art. 8, sono aggiunti i seguenti: <<Art. 8-bis. 1. Dopo l'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, E' aggiunto il seguente: "Art. 109-bis. - Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni". Art. 8-ter. -- 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG E' fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1>>. All'art. 9: al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: <<10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 E' consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonchE' delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sar... inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnera' la merce. 10-ter. Le specialita' medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanita' sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4>>. Dopo l'art. 9 sono aggiunti i seguenti: <<Art. 9-bis. -- 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili E' consentita alle ditte o cantine a cio' autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialita' adeguata alle loro necessita'di

lavorazione. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione E' sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1. 4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 9-ter. -- 1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, E' sostituito dal seguente: "Art. 76. -- 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanit..., sentito il Consiglio superiore di sanita', E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantita' di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entita' e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta di un quarto. 2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'art. 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, E' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni. 3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta">>. All'art. 10: al comma 2 la parola: <<annessi>> E' soppressa; alla tabella A, prospetto A, la cifra: <<24>> E' sostituita dalla seguente: <<26>>; alla tabella A, prospetto B, la cifra: <<300>> E' sostituita dalla seguente: <<298>>. All'art. 14: al comma 1 la cifra: <<2.000 milioni>> E' sostituita dalla seguente: <<10.000 milioni>>; al comma 2 la cifra: <<5.000 milioni>> E' sostituita dalla seguente: <<50.000 milioni>> e dopo le parole: <<di consumo del vino>>, sono aggiunte le seguenti: <<per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero>>. All'art. 16: al comma 1, le parole da: <<Le regioni e le provincie>> fino a: <<istituti zooprofilattici sperimentali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unita' sanitarie locali, nonche' dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali>>. All'art. 18: al comma 1, lettera b), le parole: <<lettere o) e p)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b), o) e p)>>. L'art. 20 E' sostituito dal seguente: <<Art. 20. -- 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, E' sostituito dal seguente: "1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle provincie autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, E' sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle provincie autonome della legge di piano sanitario">>. All'art. 22: al comma 1, all'alinea, le parole: <<20.340 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<73.340 milioni>>; al comma 1, E' aggiunta, in fine, la seguente lettera: <<f-bis) quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41>>. L'art. 23 E' soppresso.

Articolo 2

Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104.

Articolo 3

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (1).
Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
soffisticazioni alimentari (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 1986, n. 141 e'convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 agosto 1986, n. 462 (Gazz. Uff. 11 agosto 1986, n. 185). L'art. 2 della citata legge ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

(2) Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro; Emano il seguente decreto:

1. (2/a).

(2/a) Inserisce l'articolo 446 del codice penale e modifica l'articolo 448 dello stesso codice penale.

2. 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura (4/a).

2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive (4/a).

3. [È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro] (4/b).

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni (5).

(3) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(4) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 29 novembre 1995, n. 516 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1995, n. 284).

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 29 novembre 1995, n. 516 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1995, n. 284).

(4/b) Comma abrogato dall'art. 49, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

3. 1. La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette è aumentata di 150 unità, ripartite come segue:
- a) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 7^a qualifica funzionale - ingegneri: n. 20;
 - b) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 7^a qualifica funzionale - chimici: n. 30;
 - c) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 4^a qualifica funzionale - ufficiali: n. 50;
 - d) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 4^a qualifica funzionale - preparatori chimici: n. 50.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302 (5/a).
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2.500 milioni in ragione d'anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 1.250 milioni.

(5/a) Riportata alla voce Ministero delle finanze.

4. 1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.
2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione (5).
3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.
4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti la esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.
5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.
6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.
7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.
8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

5. 1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (6), l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

(6) Riportata al n. A/X.

6. 1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

- a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;
- b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;
- c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.

7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati (6/a).

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

(6/a) Comma abrogato, limitatamente all'organizzazione del Servizio ispettivo centrale, dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, riportato alla voce Ministero della sanità.

7. 1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 (7), i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (7/a), con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, spedite, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino (8).

(7) Riportato alla voce Vini e aceti.

(7/a) Riportato alla voce Vini e aceti.

(8) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

8. 1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (9), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (10).

3. L'Ispettorato centrale repressioni frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale (11).

5. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi annualmente al Parlamento.

(9) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

8-bis. (12)

(12) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462. Esso aggiunge, a sua volta, l'art. 109-bis al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, riportato alla voce Vini e aceti.

8-ter. 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1 (13).

(13) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

9. (14).

(14) L'art. 9, integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462, sostituisce l'art. 74, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, riportato alla voce Vini e aceti.

9-bis. 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13).

(13) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

9-ter. (15).

(15) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462. Esso sostituisce l'art. 76, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, riportato alla voce Vini e aceti.

10. 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi (16).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici (16/a).

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno (17).

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(16/a) A tal riguardo ha provveduto il D.M. 23 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 15 giugno 1987, n. 137). Vedi, ora, il D.P.C.M. 27 novembre 1996, riportato alla voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(17) Con D.M. 16 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 3 novembre 1986, n. 255) e con D.M. 11 settembre 1997 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1997, n. 291) sono state determinate le caratteristiche del contrassegno di Stato per il fermo dei veicoli da parte del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

11. 1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1 (17/a).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

(17/a) Con D.M. 18 luglio 1986 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1986, n. 244), si è proceduto alla individuazione dei laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione.

12. 1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può

indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (18), ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (18).

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (18).

3. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dell'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 (19).

4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397 (19), intendendosi sostituito il riferimento al «Ministro per le finanze» con quello al «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (20), ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma 4 relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B.

(18) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(18) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(18) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(19) Riportata alla voce Ministero delle finanze.

(19) Riportata alla voce Ministero delle finanze.

(20) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(giurisprudenza)

13. 1. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162 (21), e successive modificazioni e integrazioni.

(21) Riportato alla voce Vini e aceti.

14. 1. È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale (22).

2. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali del settore (22).

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

15. 1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con etilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, numero 863 (23) per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del Trattato di Roma.

(23) Riportata alla voce Comunità europee.

16. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti e all'entità dei fattori di inquinamento ambientale (23/a).

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate. 3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica. 4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 ed in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e, quanto a lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (24).

(23/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

17. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (25), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle C e D.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 12, comma 2.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 4.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (24).

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni.

(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

18. 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (26), per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 16, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (24), utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (26);

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettere b), o) e p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (26), e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto (27); c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (26).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (27/a).

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 16 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(27) Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(27/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

19. 1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410 (28), è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

2 (29).

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

(28) Riportata alla voce Forze armate.

(29) Sostituisce la lettera a) dell'art. 2, L. 24 luglio 1985, n. 410, riportata alla voce Forze armate.

20. (30).

(30) L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 7 della legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462. Esso sostituisce, a sua volta, il comma primo dell'art. 6, L. 23 ottobre 1985, n. 595, riportata alla voce Sanità pubblica.

21. 1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, ivi comprese prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai normali limiti di spesa individuale, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per il solo anno 1986 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

22. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 15, 16, comma 6, 18 e 21, in lire 73.340 milioni per l'anno 1986, in lire 24.500 milioni per l'anno 1987 e in lire 25.500 milioni per l'anno 1988, si provvede (31):

- a) quanto a lire 13.250 milioni per l'anno 1986 ed a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»;
 - b) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;
 - c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Piano agricolo nazionale e Piano della forestazione»;
 - d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato»;
 - e) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia»;
 - f) quanto a lire 1.490 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento del Sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità»;
 - f-bis) quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (32).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(31) Alinea così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.DP.

(32) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

23. (33).

(33) Soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

24. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Si omettono le tabelle) (34)

(34) Le tabelle sono state modificate dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462 e dal D.P.C.M. 27 novembre 1996, riportato alla voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 10)

TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE Frodi

Qualifica	Posti di funzione e qualifica
Prospetto A - Dirigenti:	
Dirigente generale	1
	Ispettore gen. capo
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	24
Prospetto B - Carriera direttiva:	
VII e VIII qualifica funzionale	300
Prospetto C - Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	250
Prospetto E - Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti A + B + C + D + E) . . .	927

TABELLA B
(prevista dall'articolo 11)

Sostituisce l'allegato I, tabelle A, B, C, D ed E annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Qualifica	Posti di qualifica
Carriera direttiva scientifica:	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	361
Carriera direttiva amministrativa:	
VII e VIII qualifica funzionale	22
Carriera direttiva tecnica:	
VII e VIII qualifica funzionale (analisti)	48
Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	262
Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	132
Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	273
Totale . . .	1.265

TABELLA C
(prevista dall'articolo 17)

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ (TABELLA XIX - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione
	Quadro B - Dirigenti amministrativi		
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore generale
	Primo dirigente	1	Direttore di divisione
	Quadro C - Dirigenti medici		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro D - Dirigenti veterinari		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro E - Dirigenti chimici		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro F - Dirigenti farmacisti		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro G - Dirigenti ingegneri		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo

TABELLA D
(prevista dall'articolo 17)

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 LUGLIO 1980, N. 614.

Qualifica funzionale		
	Amministrativi	
VIII	funzionario amministrativo	2
VII	collaboratore amministrativo	1
	Medici	
VIII	medico direttore	3
VII	medico	2
	Veterinari	
VIII	medico veterinario direttore	3
VII	medico veterinario	2
	Chimici	
VIII	chimico direttore	2
VII	chimico	1
	Farmacisti	
VIII	farmacista direttore	1
VII	farmacista	1
	Ingegneri	
VIII	ingegnere direttore	1
VII	ingegnere	1
	Ragionieri	
VI	ragioniere	2
	Assistenti sanitari	
VI	assistente sanitario	4
	Segretari amministrativi	
VI	segretario amministrativo	4
	Coadiutori	
IV	coadiutore	3
	Dattilografi	
IV	dattilografo	5
	Autisti	
III	autista	3
	Operai	
II	operai comuni	3

TABELLA E
(prevista dall'articolo 19)

(Legge 24 luglio 1985, n. 410)

	Organici al 1° gennaio 1985	Organici al 1° gennaio 1986	Organici al 1° gennaio 1987	Organici al 1° gennaio 1988	Organici al 1° gennaio 1989	Organici al 1° gennaio 1990
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.800	25.000
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200	67.200

86G0622